

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 6.11.2014, n. 1175

Materia: Valutazione caratteristica

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1571 del 2011, proposto da:
B. M., rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Strampelli, con domicilio
eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;

contro

Ministero della Difesa - Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, rappresentato e
difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Brescia, via S.
Caterina, 6;

per l'annullamento

della scheda valutativa 11.7.2011, n. 85

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa - Stato Maggiore
dell'Aeronautica Militare;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2014 il dott. Mario Mosconi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Viene in discussione in questa sede la riedizione di una scheda caratteristica di valutazione, relativa ad un particolare e predeterminato periodo temporale e redatta dal medesimo compilatore che aveva redatto la precedente e che risulta, al tempo, essere il diretto superiore dell'Ufficiale qui ricorrente. Quest'ultimo, nel ricorso, sostiene l'insistenza, da lungo tempo, di una situazione di conflittualità di carattere oggettivo con il detto Ufficiale redigente, giusta anche il fatto che la prima delle schede di cui sopra era stata annullata in autotutela ed altresì perché è in corso l'appello di un giudizio penale nel quale egli medesimo è coinvolto come parte offesa e il più volte citato Ufficiale compilante come imputato (ad oggi quest'ultimo risulta assolto anche in secondo grado). Da tali circostanze in fatto viene perciò dedotta dal ricorrente la presenza di un dato di legittimo sospetto di parzialità dei giudizi contenuti anche nell'ultima scheda e perciò l'obbligo (nel caso appunto non rispettato) di astenersi dalla compilazione stessa. Sicché in conclusione si assume la violazione degli artt.: 690, 1° comma lettera d) del DPR 90/010, 3, 1° comma, lettera d) DPR 213/02 e dell'art. 97 della Costituzione. In coda all'esposizioni di cui sopra il ricorrente, richiamandosi ai disposti di cui all'art. 2087 del c.c., introduce domanda risarcitoria per danni morali, materiali e di profilo psichico asseritamente causati dai comportamenti illecitamente conculcativi posti in essere dal detto Ufficiale superiore e ciò alla stregua dell'inerente rapporto organico con l'Amministrazione di appartenenza, assumendo tali comportamenti anche rilievo persecutorio. A tutto ciò si è opposta l'Amministrazione intimata con dovizia di argomentazioni ed esternando interessanti dubbi sulla riconducibilità dei

fatti testé descritti per introdurre domanda risarcitoria alle fattispecie enucleabili dall'art. 2087 di cui sopra, al fine concludendo che, in ipotesi, utile riferimento di specie possa essere solo l'art. 2043 del c.c. ed altrimenti concludendo per la impraticabilità dello stesso per mancanza di qualsiasi allegazione probatoria a fondamento dispositivo.

All'Udienza pubblica del 29 ottobre 2014, la causa è stata spedita in decisione.

Al presente non è più necessario sospendere il giudizio, al di là di ogni questione processuale inerente di interferenza con un diverso giudizio di carattere penale (v. CdS 2821/011). Ed invero è intervenuto anche il giudizio d'appello come sopra ricordato e la cui relativa notizia è stata fornita in udienza dallo stesso difensore del ricorrente. Del resto, stante l'autonomia dei giudizi in discorso, non v'è, anche per ciò, la necessità di dar corso ai precetti dell'art. 654 del c.p.p.. Si può dunque entrare in medias res non essendo necessario attendere ulteriori esiti nella diversa sede sopra indicata.

Il ricorso si appalesa apprezzabile nei termini di cui appresso.

Ed invero, il Collegio ritiene che - alla stregua degli avvenimenti narrati e così come succedutesi nel tempo, i medesimi poi relazionati alla tempistica delle iniziative di denuncia penale del ricorrente e alla tempistica delle date di redazione delle schede, - emerga chiaramente un oggettivo dato di conflittualità personale che avrebbe dovuto portare l'Amministrazione, poiché su ciò partecipata in tempo utile, a sostituire con altro Ufficiale il detto Ufficiale redigente. Del resto pare a questo Collegio che quest'ultimo abbia manifestato, per atti, un pregiudizio negativo nei confronti del ricorrente nell'ambito del particolare rapporto lavorativo in essere dove vige un principio gerarchico molto stretto.

Quanto sopra concluso non impedisce la ulteriore riedizione di una scheda di specie per il medesimo periodo in discorso: ovviamente al modo sopra descritto e per ciò senza che la stessa sia compilata o redatta dal detto Ufficiale superiore.

Con riguardo alla domanda risarcitoria si può pienamente convenire con la pregnante osservazione della difesa erariale poiché, nel caso, un'ipotesi lesiva del tipo descritto va ascritta al precetto del *neminem laedere* di cui all'art. 2043 c.c.. Di talché sono condivisibili anche le ulteriori conseguenze enunciate dall'Avvocatura erariale. Infatti non risultano – quanto meno e necessariamente – allegare precise e puntuali prove, con utilizzo del solo metodo dispositivo di allegazione stessa, atte a dimostrare che senza quell'intervento conculcativo del detto Ufficiale non si sarebbero prodotte quelle conseguenze negative sopra qualificate come danni morali, materiali e psichici (aspetto oggettivo o teleologico, causalità adeguata). Senza contare che, ove mai l'esito del giudizio penale fosse stato sfavorevole all'imputato, da un lato il ricorrente - essendo parte civile – avrebbe potuto ottenere in tale sede e direttamente dal condannato la liquidazione di detti danni; mentre, dall'altro, una simile condanna, sotto il profilo della pena comminata, avrebbe comunque dato luogo ad una interruzione di quel rapporto organico con l'Amministrazione in ragione del quale i detti medesimi danni vengono qui chiesti a quest'ultima.

E dunque ed in conclusione il ricorso è fondato nei limiti sopra definiti.

Data la particolarità della vicenda possono compensarsi le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente decidendo accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato; salvi gli ulteriori provvedimenti della PA. Respinge la domanda risarcitoria.

Le spese di lite compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014